Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che assegna al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), nell'ambito del piano decennale per l'edilizia residenziale, il compito di indicare gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le linee di intervento, quantificare le risorse finanziarie necessarie nonché di determinare i criteri generali per la ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento e di indicare i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni;

VISTO, in particolare, il comma 1, lettera *f)* del richiamato articolo 2, che prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

VISTO l'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene, tra l'altro, in capo allo Stato, le funzioni e i compiti relativi al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che, pertanto, non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190, Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina del Prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzione dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 5, ai sensi del quale il "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" è ridenominato "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del Prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del citato articolo 5 del decreto legge 1 marzo 2021, n, 22;

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 45 del 26 ottobre 1978, con la quale si è provveduto, ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 457 del 1978, sia alla ripartizione dei fondi per la programmazione ordinaria delle regioni, sia alla definizione degli indirizzi e delle linee programmatiche di carattere tecnico;

VISTE, altresì, le delibere C.I.P.E. n. 75/1979, n. 11/1982, n. 10/1985, n. 25/1994, n. 7 e n. 83 del 1995, con le quali sono state ripartite, tra i diversi settori di intervento, le risorse di cui al richiamato articolo 3, comma 1, lettera *q)* della legge n. 457 del 1978, destinandole a specifiche iniziative e programmi;

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018, con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi programmatici per l'utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)* della citata legge n. 457 del 1978, giacenti sul fondo L del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" gestito da Cassa Depositi e prestiti, destinando fino a 250 milioni di euro per la realizzazione del programma integrato di edilizia residenziale sociale, omnicomprensivamente intesa quale sovvenzionata e agevolata;

VISTO il punto 2.1 lettera *a)* della predetta delibera C.I.P.E. n. 127/2017, che ha stabilito che le proposte da finanziare dovranno in ogni caso garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti da 1) a 9) e pertanto:

- essere finalizzate ad un "*consumo di suolo zero"* ed essere in grado di innescare processi complessivi di qualità e di coesione sociale di ambiti particolarmente degradati o interessati da processi di trasformazione verso il degrado;
- prevedere interventi di recupero e ristrutturazione degli immobili esistenti, interventi di demolizione e ricostruzione, acquisto di immobili e, solo in misura residuale, nuove costruzioni;
- prevedere un mix di residenze, funzioni, spazi collettivi e per servizi di prima necessità, complementari agli alloggi;
- essere destinate alla locazione permanente con canone sociale, per le proposte di intervento che usufruiranno di un contributo pubblico a copertura totale del costo di realizzazione, mentre per le proposte di intervento che usufruiranno di un contributo pubblico in quota parte del costo di realizzazione, alla locazione permanente o con patto di futura vendita degli alloggi al termine del periodo di locazione a canone agevolato, da assegnare, nel rispetto dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata fissati da ciascuna regione e provincia autonoma, alle categorie svantaggiate di cui all'articolo 11, comma 2 - dalla lettera a) alla lettera g) - del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133:
  a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
  b) giovani coppie a basso reddito;
  c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
  d) studenti fuori sede;
  e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
  f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
  g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- essere cofinanziate da soggetti pubblici e/o privati per una quota pari ad almeno il 20 per cento del finanziamento statale assegnato;
- avere caratteristiche edilizie di alta sostenibilità, con efficientamento energetico degli edifici da realizzare secondo i requisiti per gli *"edifici a energia quasi zero"* di cui alla direttiva dell'Unione

Europea 2010/31/UE, garantendo una prestazione energetica dell'immobile, con riferimento alle linee guida del decreto interministeriale del 26 giugno 2015 di cui alle premesse della citata delibera C.I.P.E. n. 127/2017, pari almeno alla classe di efficienza A1 per gli interventi di recupero e riuso, e pari alla più alta classe A4 di efficienza per gli interventi di sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, nonché di nuova costruzione;

- perseguire la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
- innalzare i livelli di qualità dell'abitare per quanto attiene il superamento delle barriere architettoniche e la sicurezza nell'uso, la flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza utile a fornire risposte alle mutate esigenze che caratterizzano l'attuale domanda di accesso alla casa, e l'innovazione tecnologica dell'edilizia in un concetto di autosostenibilità;
- contribuire all'incremento della qualità urbana del contesto e della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, per una quota non superiore al 20 per cento del finanziamento statale assegnato, mediante il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni secondarie (asili nido, scuole materne e primarie, attrezzature sportive, ecc.);

VISTO il punto 4.2 della predetta delibera C.I.P.E. n. 127/2017, che stabilisce che ciascuna regione e provincia autonoma procede alla individuazione dei soggetti proponenti gli interventi (comuni ed ex IACP comunque denominati) con il relativo importo da assegnare e che tale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa è effettuata dalle stesse regioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto delle risorse di cui al punto 4.1 della stessa delibera C.I.P.E. n. 127/2017;

CONSIDERATO che il citato punto 4.2 della delibera C.I.P.E. n. 127/2017, stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi del punto 6.1 della medesima delibera, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte delle regioni e province autonome dei soggetti prescelti, è approvato l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e che con il medesimo decreto sono definiti le procedure, i tempi di realizzazione delle proposte e le modalità di erogazione del finanziamento statale, nonché di monitoraggio del programma;

VISTO il D.M. 4 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2019, con il quale è stata approvata, ai sensi del punto 4.1 della delibera C.I.P.E. del 22 dicembre 2017, n. 127, la ripartizione delle risorse di cui all'allegato 3 al decreto direttoriale n. 199 del 29 maggio 2019, tra le regioni e le province autonome a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)* della citata legge n. 457 del 1978, pari a 250 milioni di euro, giacenti sul fondo *L* del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" gestito da Cassa depositi e prestiti, destinate all'attuazione del programma integrato di edilizia residenziale sociale, omnicomprensivamente intesa quale sovvenzionata e agevolata di cui alla lettera *a)* del punto 2.1 della menzionata delibera C.I.P.E.;

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 55 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2019, con la quale è stata modificata la lettera *a)* del punto 2.1 della delibera C.I.P.E. n. 127/2017, consentendo anche agli istituti per le case popolari comunque denominati la possibilità di

presentare proposte di intervento, oltre ai già previsti comuni, nonché è stato modificato il punto 4.2 della stessa delibera C.I.P.E. n. 127/2017, al fine di consentire alle regioni assegnatarie di importi superiori a 10 milioni di euro la possibilità di individuare più di due proposte di intervento il cui apporto statale non deve essere inferiore a cinque milioni di euro per ciascuna proposta di intervento;

PRESO ATTO che, a seguito della sopravvenuta delibera C.I.P.E. n. 55/2019, i quarantacinque giorni per la presentazione, da parte delle regioni, delle proposte di intervento con il relativo importo da assegnare sono stati considerati decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata delibera C.I.P.E. n. 55/2019, da cui è conseguito come termine il 31 dicembre 2019;

PRESO ATTO che la Direzione generale per la condizione abitativa ha rappresentato che, entro tale data, solo le Regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Abruzzo, Puglia, Basilicata, e Sicilia hanno comunicato con completezza i dati richiesti, ivi compresa l'entità del cofinanziamento;

PRESO ATTO che la Direzione generale per la condizione abitativa ha richiesto alle regioni con note in data 22 aprile 2020 l'inoltro non oltre il termine del 15 maggio 2020 di tutte le comunicazioni necessarie all'adozione del presente decreto, riservandosi di proporre l'adozione di un successivo decreto interministeriale per le regioni che non avessero comunicato i dati richiesti in modo completo e conforme;

PRESO ATTO che le Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Calabria e Sardegna hanno comunicato i soggetti proponenti e i programmi selezionati con il relativo importo da cofinanziare e quello da assegnare in risposta alla richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa ;

PRESO ATTO che la Regione Marche, successivamente a detto termine, ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa, con nota acquisita in data 19 ottobre 2020 al prot. n.11194, le due proposte di intervento selezionate, a seguito di Avviso di manifestazione di interesse, con il relativo importo da cofinanziare e quello da assegnare, mentre le Regioni Campania ed Umbria hanno confermato la necessità di ulteriore tempo per completare le procedure di selezione delle proposte di intervento;

CONSIDERATO che con intesa Rep. Atti n. 173 espressa dalla Conferenza unificata in data 17 dicembre 2020 è stata approvata la bozza di decreto interministeriale, con relativi allegati, finalizzata ad approvare le proposte di intervento selezionate dalle regioni con la sola eccezione della Campania e dell'Umbria per le quali si è stabilito di procedere successivamente con un distinto provvedimento, "restando immutato l'allegato 2 dello stesso decreto e la struttura del decreto medesimo";

CONSIDERATO che a seguito dell'intesa Rep. Atti n. 173 espressa dalla Conferenza unificata in data 17 dicembre 2020, con decreto interministeriale n. 193 del 3 maggio 2021, redatto ai sensi del punto 4.2 della delibera C.I.P.E. n. 127 del 22 dicembre 2017, come modificato dalla delibera C.I.P.E. n. 55 del 24 luglio 2019, è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e i relativi programmi presentati dalle regioni, con la sola esclusione della Campania e dell'Umbria, per le quali si è stabilito di procedere

successivamente con un distinto provvedimento, "restando immutato l'allegato 2 dello stesso decreto e la struttura del decreto medesimo";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale della Campania, Direzione generale per il governo del territorio, con nota UOD 03 del 16 aprile 2021 prot. n. 96/2021/020552 ha comunicato, ai sensi dell'art. 4.2 della Delibera C.I.P.E. n. 127/2017 in premessa, l'elenco dei programmi che si propone di ammettere a finanziamento, a valere sulla quota assegnata alla Regione Campania con il decreto direttoriale n. 199 del 29 maggio 2019, approvato con il D.M. 4 luglio 2019 in premessa pari ad euro 21.462.156,22;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale dell'Umbria con nota dell' 8 aprile 2021 ha comunicato che sono ancora in corso le procedure di individuazione delle due proposte di intervento da ammettere a finanziamento, confermando l'interesse della stessa Regione al mantenimento delle risorse assegnate, auspicando di addivenire nel più breve tempo possibile alla definitiva individuazione degli interventi;

RITENUTO opportuno procedere, nel senso indicato dal decreto interministeriale n. 193 del 3 maggio 2021 in premessa, con distinto provvedimento per la sola Regione Campania che ha adempiuto alla trasmissione delle proposte di intervento selezionate.

DECRETA:

Articolo 1

E' approvato, ai sensi del punto 4.2 della delibera C.I.P.E. n. 127 del 22 dicembre 2017, come modificato dalla delibera C.I.P.E. n. 55 del 24 luglio 2019, il seguente elenco dei soggetti ammessi a finanziamento in relazione al Programma integrato di edilizia residenziale sociale finanziato con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino alla somma richiesta di euro 21.462.156,22, a valere sulla somma di 250 milioni di euro di cui alla richiamata Delibera n. 127 del 2017, giacenti sul fondo *L* del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" gestito da Cassa depositi e prestiti:

N. progressivo nazionale	**Soggetto attuatore**	**Localizzazione**	**PR**	**Importo finanziamento statale**
45	ACER – Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale	Aversa	CE	€ 7.200.000,00
46	ACER – Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale	Avellino	AV	€ 7.062.156,22

47	Comune di Pontecagnano Faiano	Pontecagnano Faiano	SA	€ 7.200.000,00

TOTALE **€ 21.462.156,22**

Articolo 2

1. Per i programmi di cui al precedente articolo 1 i soggetti attuatori comunicano entro 90 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Codice Unico di Progetto (CUP) alla regione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali e al Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e le regioni comunicano, entro 240 giorni, ovvero 360 giorni qualora si dia luogo ad un concorso di progettazione, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a pena di decadenza del finanziamento:

- le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
- la data di avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori;
- il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1 dell'allegato 2 al citato decreto n. 193 del 3 maggio 2021, che definisce le ulteriori modalità attuative e di monitoraggio da attuarsi da parte della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali con la collaborazione delle regioni.

2. Per tutte le determinazioni relative ai costi di intervento e ai canoni si farà riferimento alla normativa regionale vigente in ciascuna regione con specifico riguardo ai massimali di costo dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

3. Negli interventi di rigenerazione urbana per i quali sono previste azioni integrate e complesse comprendenti piani di mobilità dei residenti ed operazioni di acquisto e demolizione anche già avviate alla data del presente decreto tramite anticipazioni del soggetto attuatore (amministrazione comunale o ente pubblico E.R.P.), il finanziamento statale può essere destinato, in tutto o in parte, alla copertura degli oneri di acquisto o demolizione, purché l'entità delle risorse di cofinanziamento di cui al comma 5) del punto 2.1 lettera *a)* della delibera C.I.P.E. n. 127/2017, messe a disposizione da parte del soggetto attuatore anche in fasi successive, assicurino la completa attuazione dell'intervento di rigenerazione urbana;

4. Il livello di prestazione energetica dell'immobile stabilito al comma 6) del punto 2.1 lettera *a)* della delibera C.I.P.E. n. 127/2017 può essere derogato esclusivamente per gli interventi di recupero e riuso di immobili vincolati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo ovvero dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. In tali casi dovrà comunque essere garantito il più alto livello di efficientamento energetico consentito dai vincoli imposti.

5. Ciascun progetto definitivo dei programmi di cui all'art.1 del presente decreto, per il quale è stata accertata e comunicata la fattibilità tecnica ed economica di cui al precedente comma 1, è approvato dal comune o dallo IACP comunque denominato, ed è condiviso dalla regione per la verifica della coerenza con la programmazione dell'edilizia residenziale sociale, attraverso un accordo di programma, protocollo di intesa o altro atto ritenuto congruo, corredato dagli atti necessari alla sua celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi attuative e dai tempi di collaudo, e dall'indicazione delle modalità con le quali ciascun intervento assolve le prescrizioni di cui ai commi da 1) a 9) del punto 2.1 lettera *a)* della delibera C.I.P.E. n. 127/2017.

Articolo 3

La regione, anche avvalendosi del sistema informativo BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, vigila sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato, ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa e sono impegnate a recuperare il finanziamento statale in caso di inadempienza dei soggetti preposti a realizzare i programmi e gli interventi agli obblighi stabiliti negli atti approvativi, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Firmato digitalmente da
ENRICO GIOVANNINI
CN = ENRICO GIOVANNINI
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DANIELE FRANCO
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
03.06.2021 08:24:48 UTC